

SERVIZIO DI TRASPORTO DI RIFIUTI DA AREA DI TRASFERENZA E STOCCAGGIO PROVVISORIO DI A.S.I.A. AD IMPIANTI DI CDR, SCALI FERROVIARI E/O ALTRI SITI DI CONFERIMENTO, COMUNQUE UBICATI NELLA REGIONE CAMPANIA.

# Capitolato Speciale di Appalto

## INDICE

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO .....	3
ART. 2 - QUANTITATIVO DEL MATERIALE DA TRATTARE – INCREMENTO NUMERO AUTOMEZZI.....	3
ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO E INIZIO DEL SERVIZIO - OPZIONE.....	4
ART. 4 - CARATTERI DEL SERVIZIO.....	4
ART. 5 - IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO .....	4
5.1 Listino chilometrico .....	4
5.2 Importo presunto dell'appalto .....	6
ART. 6 – FORMA DELL'APPALTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE .....	6
6.1 Forma dell'appalto e criterio di aggiudicazione .....	6
ART. 7 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	8
ART. 8 – CAUZIONI.....	9
ART. 9 – RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE.....	11
ART. 10 - AVVALIMENTO .....	12
ART. 11 – OBBLIGHI DERIVANTI DALL'AGGIUDICAZIONE – STIPULA DEL CONTRATTO.....	13
ART. 12 – RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO E DEL SERVIZIO.....	14
12.1 – Responsabile del procedimento.....	14
12.2 – Responsabile del servizio .....	14
ART. 13 - IL RESPONSABILE DELLA IMPRESA AGGIUDICATARIA.....	15
ART. 14 – OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA .....	15
ART. 15 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.....	15
ART. 16 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO – FATTURAZIONE - SVINCOLO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA.....	15
ART. 17 - REVISIONE PREZZI.....	16
ART. 18 - VIGILANZA E CONTROLLO DEL SERVIZIO.....	16
ART. 19 - RISCHI LEGATI ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO E COPERTURA ASSICURATIVA.....	17
ART. 20 – PENALITÀ.....	17
ART. 21 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO.....	18
ART. 22 - SUBAPPALTO .....	18
ART. 23 - RISOLUZIONE E RECESSO .....	18
23.1 Risoluzione.....	18
23.2 Recesso .....	19
ART. 24 - FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE.....	20
ART. 25 - DISPOSIZIONE FINALE .....	20

## ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

La gara ha per oggetto il servizio di TRASPORTO DEI RIFIUTI CONTRADDISTINTI DAI SEGUENTI CODICI CER :

Codice CER	Descrizione del rifiuto
19.12.12	Altri rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti
19.12.10	Rifiuti combustibili (CDR)
19.05.01	Parte di rifiuti urbani e simili non compostata
20.03.01	Rifiuti urbani non differenziati
20.01.08	Rifiuti biodegradabili da cucine e mense
20.02.01	Rifiuti biodegradabili (parchi e giardini)
20.03.02	Rifiuti dei mercati (incluso quelli provenienti da cimiteri)
20.03.03	Residui della pulizia stradale

DA AREE DI TRASFERENZA E STOCCAGGIO PROVVISORIO NELLA DISPONIBILITÀ DI A.S.I.A. UBICATI NELLA REGIONE CAMPANIA AD IMPIANTI DI CDR, SCALI FERROVIARI E/O ALTRI SITI DI CONFERIMENTO, COMUNQUE UBICATI NELLA REGIONE CAMPANIA.

## ART. 2 - QUANTITATIVO DEL MATERIALE DA TRATTARE – INCREMENTO NUMERO AUTOMEZZI

La gara è divisa in n. 3 lotti identici aventi ad oggetto il servizio di trasporto di rifiuti – vedi art.1 del CSA - da aree di trasferimento e stoccaggio provvisorio nella disponibilità di A.S.I.A. ad impianti di CDR, a scali ferroviari e/o altri siti di conferimento, comunque ubicati nella regione Campania.

Per ogni singolo lotto è previsto l'utilizzo di almeno n. 2 automezzi/giorno, in base alle esigenze di A.S.I.A. Per ciascun lotto dovrà essere garantito da parte della ditta aggiudicataria il trasporto di non meno di 50 tonnellate/giorno. L'ASIA si riserva, di chiedere il trasporto di 75 tonnellate/giorno. In tal caso, nella impossibilità di doppio utilizzo dello stesso automezzo, la ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione un terzo automezzo. Di tale variazione A.S.I.A. darà comunicazione almeno 7 giorni prima. L'A.S.I.A. non garantisce, per ciascun lotto, l'utilizzo quotidiano degli automezzi suindicati. In tal caso nulla sarà dovuto alla ditta aggiudicataria. Convenzionalmente i 3 lotti identici saranno identificati nel seguente modo : Lotto 1, Lotto 2, Lotto 3.

### ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO E INIZIO DEL SERVIZIO - OPZIONE

La durata del contratto è stabilita in 12 mesi a decorrere dalla data di effettivo inizio del servizio che risulterà da apposito verbale sottoscritto dalle parti. L'inizio del servizio è previsto entro 7 giorni dalla stipula del contratto.

L'Amministratore Delegato dell'ASIA si riserva, per ogni lotto, entro 30 giorni dalla scadenza dell'appalto, di chiedere alla impresa aggiudicataria la prosecuzione del servizio in oggetto, per un periodo massimo ulteriore di 6 mesi.

L'ASIA si riserva, inoltre, la facoltà di richiedere una variazione del servizio nei limiti +/- 20% dell'importo contrattuale.

### ART. 4 - CARATTERI DEL SERVIZIO

L'impresa che risulterà aggiudicataria dell'appalto dovrà provvedere, con automezzi regolarmente autorizzati, al trasporto ed al ritiro dei rifiuti di che trattasi presso le piattaforme di raccolta di cui all'art.1.

Il servizio dovrà essere garantito nel rispetto delle leggi vigenti. I servizi disciplinati dalle presenti prescrizioni sono a tutti gli effetti servizi pubblici e per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati, salvo i casi di forza maggiore. Nel caso di sciopero del personale l'appaltatore dovrà garantire il funzionamento del servizio, sia pure ridotto, ai sensi della L. 83/2000 e leggi vigenti. Il servizio dovrà essere espletato nell'osservanza dei principi di cui al D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e secondo le modalità previste dalle Ordinanze Sindacali in materia vigenti e/o eventualmente emessi nel periodo di durata del presente contratto.

Le caratteristiche degli automezzi da utilizzare per il trasporto di cui trattasi sono indicate nell'allegato SPECIFICHE TECNICHE AUTOMEZZI E MODALITA' OPERATIVE che costituisce parte integrante del presente CSA.

### ART. 5 - IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO

#### 5.1 Listino chilometrico

Tenuto conto di quanto previsto nell'art. 15 del presente CSA (luogo partenza e luogo destinazione), in funzione della variazione della distanza tra il luogo di partenza e quello di destinazione, saranno applicate le seguenti tariffe:



ISO 9001 - Cert. n.2851/0



FASCIA CHILOMETRICA	€/TONNELLATA
DA 1 KM. A 25 KM.	6,00
DA 26 KM. A 49 KM.	7,50
DA 50 KM. A 69 KM.	10,30
DA 70 KM. A 89 KM.	12,40
DA 90 KM. A 109 KM.	14,50
DA 110 KM. A 129 KM.	15,75
DA 130 KM. A 149 KM.	16,75
DA 150 KM. A 169 KM.	17,75
DA 170 KM. A 189 KM.	18,50
DA 190 KM. A 209 KM.	19,25

In caso di doppio viaggio (uno stesso automezzo effettua entro 4 ore dall'orario di scarico del primo viaggio un secondo carico) i prezzi del secondo viaggio saranno determinati in base a quelli della presente tabella ridotti del 5%.

Alle suddette tariffe sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara utilizzando l'apposito MODELLO 2 – OFFERTA ECONOMICA.

Si specifica che le tariffe suddette si intendono per il solo viaggio di andata e che, pertanto, non sarà riconosciuto alcun importo per il viaggio di ritorno. Quindi le tariffe saranno calcolate esclusivamente sulla base della distanza stradale più breve tra il punto di carico e quello di scarico. I prezzi del trasporto sono da intendersi oltre IVA e comprensivi di tutti gli oneri inerenti il trasporto dalle piattaforme di raccolta di ASIA all'impianto di destinazione finale pedaggi compresi e, ogni eventuale altro onere, tutti inclusi e nessuno escluso, connesso all'esecuzione del trasporto in questione.

I prezzi del suddetto listino chilometrico sono da intendersi fissi ed invariabili per tutta la durata contrattuale da parte delle ditte partecipanti che risulteranno aggiudicatrici della gara salvo quanto disposto al successivo art. 17.

Si precisa che il corrispettivo sarà proporzionale all'effettivo quantitativo di rifiuto trasportato ed alla effettiva distanza chilometrica percorsa dai luoghi di carico a quelli di scarico.

In aggiunta alle suindicate tariffe, le eventuali soste sul luogo di scarico saranno riconosciute secondo le modalità e le tariffe di seguito specificate:

- il riconoscimento delle ore di sosta avverrà a partire dalla 7° ora successiva all'arrivo sul luogo di scarico;

- le ore di sosta dovranno essere debitamente documentate da FIR, tagliando di Pesa, disco Cronotagrafo e quant'altro utile al calcolo del periodo di fermo; in mancanza di tale documentazione non si potrà dare luogo al pagamento delle soste;
- per ogni ora di sosta a partire dalla fine della 6° ora dall'arrivo sul luogo di scarico sarà riconosciuto l'importo di €/h 22,00 oltre IVA;
- per ogni 24 ore di sosta, con decorrenza dalla fine della 6° ora dall'arrivo sul luogo di scarico va riconosciuto l'importo di € 360,00 oltre IVA.

Alle suddette tariffe sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara utilizzando l'apposito MODELLO 2 – OFFERTA ECONOMICA.

### 5.2 Importo presunto dell'appalto

Per ogni singolo lotto l'importo totale a base di gara è pari ad € 790.453,12 , di cui € 526.968,75 per il servizio di n. 12 mesi ed € 263.484,37 per l'opzione di ulteriori 6 mesi.

L'importo totale presunto a base di gara è pari a € 2.371.359,37 oltre IVA, di cui € 1.580.906,25 oltre IVA per 24 mesi ed € 790.453,12 oltre IVA per l'opzione.

## ART. 6 – FORMA DELL'APPALTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

### 6.1 Forma dell'appalto e criterio di aggiudicazione

L'appalto sarà affidato mediante procedura aperta giusta Delibera del CdA dell'ASIA del 27/07/2007 ai sensi del comma 1 dell'art. 55 del D. Lgs. n. 163/06. L'aggiudicazione dell'appalto avrà luogo, per ogni lotto, secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi degli artt. 81 ed 82 comma 2, lett. b) del D. Lgs. 163/06 con esclusione delle offerte in aumento. L'ASIA aggiudicherà ogni lotto anche in presenza di una sola offerta valida.

Ciascuna ditta potrà presentare offerta per tutti i lotti, ma potrà aggiudicarsi al massimo due lotti. Nel caso che una ditta avesse offerto il prezzo più basso in più lotti, l'A.S.I.A. – NAPOLI si riserva di aggiudicare alla ditta stessa quei lotti, per i quali la ditta abbia presentato offerta, che faccia risultare più basso il costo complessivo di tutti i lotti per i quali sia stata presentata offerta e che garantisca l'assegnazione del maggior numero di lotti.

In una prima fase tutte le imprese partecipanti saranno sottoposte in seduta pubblica all'esame, da parte della Commissione di gara, della documentazione amministrativa presentata e contenuta nella "Busta A", di cui all'art. 7 del presente capitolato. Nella medesima seduta pubblica, l'ASIA provvederà ad effettuare il sorteggio di

cui all'art. 48 del D. Lgs. 163/06 tra le imprese concorrenti ammesse a gara. Verranno sorteggiati un numero di imprese non inferiore al 10%, arrotondato all'unità superiore. L'ASIA si riserva la facoltà di effettuare la verifica documentale su tutte le imprese ammesse a gara. In tal caso non si darà luogo al sorteggio. Alle imprese sorteggiate verrà chiesto di comprovare i requisiti di capacità economico finanziaria, indicati nel punto III.2.2 del bando di gara mediante la presentazione dei bilanci degli esercizi relativi al triennio 2004/2006. L'ASIA procederà altresì al collaudo preventivo degli automezzi di cui al punto III.2.3 del Bando di gara verificando la corrispondenza con quanto dichiarato in sede di gara ed il reale possesso dei requisiti minimi richiesti dal Bando. Qualora uno o più concorrenti non dovessero fornire tali prove o queste ultime non dovessero confermare le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione e nel resto della documentazione contenuta nella "Busta A", ASIA procederà alla loro esclusione dalla gara, all'escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6 comma 11 del D. Lgs. 163/06.

Compiuta tale verifica e trasmessi i relativi esiti alla Commissione di Gara, la Commissione stessa, nuovamente in seduta pubblica, procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche ("Busta B"), di cui all'[art. 7](#) del presente capitolato, e data lettura delle stesse, formerà per ogni lotto, la graduatoria delle offerte con l'indicazione dell'impresa provvisoriamente aggiudicataria. Nell'ipotesi di due o più offerte identiche, il Presidente della Commissione di gara disporrà la presentazione di nuove offerte migliorative in busta chiusa, seduta stante se presenti tutti i rappresentanti delle imprese che hanno presentato l'uguale migliore offerta, purché muniti di idoneo potere decisionale con valore impegnativo, o entro e non oltre il termine di 3 (tre) giorni dalla data di apertura delle offerte. In caso di offerta migliorativa si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola nuova offerta. L'offerta migliorativa dovrà intendersi valida e vincolante per gg. 180 dalla data di apertura delle buste. In mancanza di nuove offerte migliorative o in caso di ulteriore parità, la sorte deciderà quale impresa debba essere aggiudicataria. Le modalità di sorteggio verranno decise dal Presidente della commissione aggiudicatrice.

In presenza di n. 5 o più offerte valide, l'ASIA provvederà a valutare la congruità delle offerte individuate come anormalmente basse secondo il criterio indicato nell'art. 86 del D. Lgs. 163/06. Se nel 10% del calcolo appena indicato, aumentato all'unità superiore, vi sono più imprese che hanno presentato uguale offerta, tutte verranno escluse dal calcolo successivo. Individuate le offerte potenzialmente anomale, la Commissione di gara procederà ad effettuare le opportune verifiche ed adottare i consequenziali provvedimenti, così come disciplinato negli artt. 86 comma 5, 87 ed 88 del D. Lgs. 163/06. In ogni caso ed in particolare nell'ipotesi in cui le offerte valide fossero inferiori a 5, ASIA si riserva la facoltà di valutare la congruità delle offerte ai sensi del comma 3 dell'art. 86 del D. Lgs. 163/06.

Contestualmente alla verifica della potenziale anomalia delle offerte e/o della loro congruità, verrà richiesta all'aggiudicatario provvisorio ed al concorrente che segue in graduatoria, qualora non siano compresi tra i soggetti sorteggiati nella prima seduta pubblica, la produzione della documentazione di cui all'art. 48 D. Lgs. 163/06, che dovrà essere presentata entro dieci giorni dalla formulazione della graduatoria delle offerte. Qualora essi non forniscano le suindicate prove o non confermino le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione e nel resto della documentazione costituente l'intera offerta, ASIA procederà alla loro esclusione dalla gara, all'escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6 comma 11 del D. Lgs. su richiamato. Inoltre ASIA provvederà alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta ed ad una eventuale nuova aggiudicazione.

L'ASIA. si riserva la facoltà insindacabile sia di non procedere all'aggiudicazione e/o non provvedere all'appalto, sia di non convalidare l'aggiudicazione della gara per irregolarità formali, per motivi di opportunità e comunque nell'interesse pubblico e dell'Azienda stessa. Nelle suddette ipotesi l'esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e le imprese concorrenti, o l'impresa provvisoriamente aggiudicataria, non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione e/o affidamento dell'appalto.

#### ART. 7 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per partecipare alla gara le Imprese concorrenti dovranno far pervenire, in qualunque modo, all'A.S.I.A. – NAPOLI S.p.A. Direzione Acquisti Via Antiniana 2/A – 80078 Pozzuoli (NA) – entro e non oltre il termine indicato nel Bando di Gara, un plico, idoneamente sigillato, recante l'intestazione dell'Impresa concorrente, e sul quale dovrà essere apposta la dicitura "GARA N. 130/DA/2007 SERVIZIO DI TRASPORTO RSU – LOTTO/I \_\_\_\_\_ (Indicare quale/i)". Del giorno e ora di arrivo del suddetto plico faranno fede le annotazioni apposte dall'Ufficio Protocollo Generale di ASIA. Il plico dovrà contenere al suo interno almeno due buste, a loro volta idoneamente sigillate e contrassegnate rispettivamente dalla dicitura BUSTA "A", BUSTA "B – lotto n. \_\_\_\_ (indicare quale)". Nel caso di partecipazione a più lotti dovranno essere inserite all'interno del suddetto plico tante buste B per quanti lotti si intende partecipare.

La Busta "A", recante la dicitura "GARA N. 130/DA/2007 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", dovrà contenere:

- a) Tutta la documentazione di cui al punto III.2.1 del bando di gara;
- b) n. 2 dichiarazioni bancarie di cui al punto III.2.2. lett. c) del bando di gara;

- c) copia del presente capitolato speciale e dei relativi allegati, timbrati e firmati in ogni pagina, in segno di accettazione, dal legale rappresentante dell'impresa partecipante;
- d) garanzia a corredo dell'offerta (c.d. cauzione provvisoria) prestata secondo gli importi e le modalità di cui al successivo art. 8 del presente CSA.

La Busta "B" contenente la sola offerta economica, recante la dicitura "GARA N. 130/DA/2007 - OFFERTA ECONOMICA - LOTTO \_\_\_\_\_ (Indicare quale)". Tale offerta dovrà essere presentata utilizzando il MODELLO 2 - OFFERTA ECONOMICA indicando il ribasso percentuale che l'Impresa partecipante intende praticare sul listino prezzi di cui al precedente art.5.1, da indicare sia in cifre che in lettere, datata e firmata dal titolare o dal legale rappresentante. Il ribasso dovrà limitarsi ai centesimi e non estendersi ai millesimi; in tale ipotesi si terrà conto solo della parte centesimale. Ove vi sia discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere prevarrà l'indicazione più vantaggiosa per l'ASIA.

Non saranno ammesse alla gara le offerte il cui prezzo sia superiore all'importo posto a base di gara. La compilazione dell'offerta rimane di esclusiva responsabilità dell'Impresa concorrente, per cui eventuali errori di calcolo, scritturazione o altro non potranno essere eccepiti dall'Impresa medesima.

L'offerta economica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 86 comma 5 ed 87 del D. Lgs. 163/06, deve contenere, pena l'esclusione gli elementi costitutivi dell'offerta per la determinazione del costo del servizio. A tale fine occorrerà compilare tutte le pagine del Modello 2 – offerta economica.

Nelle ipotesi in cui l'offerente:

- a) disponga di condizioni eccezionalmente favorevoli per l'esecuzione del servizio;
- b) abbia ottenuto un aiuto di Stato, con particolare riferimento alla materia fiscale, contributiva e previdenziale;

dovrà altresì allegare all'offerta economica, nella medesima Busta "B" le relative giustificazioni.

Non saranno ammesse a gara offerte in aumento o sottoposte a riserve e/o condizioni.

L'offerta dovrà intendersi valida e vincolante per gg. 180 dalla data di presentazione delle offerte.

La compilazione dell'offerta rimane ad esclusiva responsabilità dell'impresa concorrente, per cui eventuali errori di calcolo, scrittura o altro, non potranno essere eccepiti dall'impresa medesima.

## ART. 8 – CAUZIONI

L'offerta è corredata dalla cd. cauzione provvisoria, prestata quale garanzia della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, del rispetto dei canoni di buona fede per tutta la procedura, nonché della stipula

del contratto. Il valore di tale garanzia è pari al 2% dell'importo totale presunto a base di gara per ciascun lotto. In caso di partecipazione a due o tre lotti la cauzione dovrà essere pari al 2% della somma dei valori posti a base di gara di due lotti. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di riunione di concorrenti, la cauzione provvisoria dovrà essere prestata, congiuntamente, da tutte le imprese riunite o, in alternativa, dalla sola impresa mandataria, nell'interesse anche delle imprese mandanti, con l'espressa indicazione che l'oggetto della garanzia riguarderà anche il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla gara da parte delle suddette imprese mandanti

La garanzia di che trattasi dovrà essere presentata sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. La cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'ASIA. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Tale cauzione provvisoria dovrà avere validità 180 giorni dalla data prevista per la presentazione delle offerte. Essa deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni nel caso in cui alla prima scadenza non sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva e su richiesta di ASIA nel corso della procedura. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 75 comma 8 e 113 comma 2 del D. Lgs. 163/06, l'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare, a garanzia per l'esecuzione del contratto, la cd. cauzione definitiva, sotto forma esclusivamente di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato le Imprese aggiudicatrici sono obbligate a costituire una garanzia fideiussoria (cd cauzione definitiva) sotto forma esclusivamente di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, pari al 10% del prezzo di aggiudicazione – riferito al servizio per i 12 mesi - avente validità sino allo scadere del termine di cui al secondo comma dell'art. 29 del D. Lgs. 276/03 (12 mesi dalla cessazione dell'appalto), fatte salve le modalità di svincolo di cui al successivo art. 16.

L'elenco delle compagnie assicurative autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni è disponibile sul sito [www.isvap.it](http://www.isvap.it). In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è

umentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. In caso di riunioni di concorrenti, la cauzione definitiva dovrà essere presentata, su mandato irrevocabile dall'Impresa mandataria o capogruppo, in nome e per conto di tutti i concorrenti che ne rispondono in solido con l'impresa mandataria. La garanzia di che trattasi dovrà essere corredata dalla autenticazione della firma nonché dalla attestazione dei poteri in capo al garante, eseguita da pubblico ufficiale secondo la normativa vigente.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'ASIA, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Nell'ipotesi di esercizio dell'opzione di cui all'art. 2 l'impresa aggiudicataria produrrà, a garanzia dei nuovi obblighi derivanti dall'opzione medesima, una nuova garanzia fideiussoria, prestata nelle medesime modalità sopra descritte e svincolata a norma del successivo art. 16.

Entrambe le garanzie (provvisoria e definitiva) dovranno riportare l'indicazione del numero e dell'oggetto della gara, e dovranno contenere:

- a) Espressa menzione degli eventi garantiti;
- b) la clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- c) la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 cc, comma 2;
- d) la dichiarazione che le somme garantite sono esigibili a semplice richiesta scritta da parte dell'ASIA, ed entro 15 giorni, senza che vengano opposte eccezioni di qualsiasi natura e genere.

## ART. 9 – RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE

Sono ammesse a partecipare imprese appositamente e temporaneamente raggruppate secondo le modalità previste dall'art. 37 del D. Lgs. 163/06.

In caso di ATI ciascuna delle imprese partecipanti dovrà presentare l'intera documentazione e possedere i requisiti richiesti dai punti III.2.1) lett. a), c) d), ed e), nonché III.2.2 lett. c) del Bando di gara; i requisiti di cui ai punti III.2.2. lettere a) e b) dovranno essere posseduto dalle imprese componenti l'ATI in percentuale identica a quella di partecipazione al raggruppamento temporaneo; il requisito di cui al punto III.2.3 lett. a) del bando di gara, dovrà essere posseduto dall'ATI nel suo complesso; in riferimento al punto III.2.1) lett. b), la categoria 1 classe C dovrà essere posseduta dall'impresa mandataria, mentre le categorie 2E e 4E potranno essere possedute dalle mandanti. Resta inteso che l'ATI nel suo complesso deve possedere l'intero requisito di cui al punto III.2.1.

lett. b) del bando di gara. La "cauzione provvisoria" dovrà essere presentata secondo le modalità di cui al precedente art. 8. La copia del presente capitolato speciale e dei relativi allegati, dovrà essere timbrata e firmata, in ogni pagina, da tutte le imprese componenti l'ATI.

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

L'offerta dovrà specificare le prestazioni oggetto dell'appalto che saranno eseguite dalle singole imprese.

A tal proposito, a norma del comma 13 dell'art. 37 del D. Lgs. suindicato, i concorrenti riuniti devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione, ma il legale rappresentante dovrà allegare semplice copia fotostatica di un proprio documento di identità.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/06 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

## ART. 10 - AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economico-finanziari ovvero tecnico-organizzativi nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 49 del D. Lgs 163/2006.



ISO 9001 - Cert. n.2851/0



## ART. 11 – OBBLIGHI DERIVANTI DALL’AGGIUDICAZIONE – STIPULA DEL CONTRATTO

L’aggiudicazione provvisoria, pronunciata dalla Commissione di gara, è sottoposta alla definitiva approvazione degli atti da parte di ASIA. L’aggiudicazione definitiva avverrà previa valutazione della documentazione presentata ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 163/06, nonché dell’art. 6 del presente CSA.

Entro il termine indicato contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione definitiva l’impresa aggiudicataria dovrà presentare:

- a) a garanzia degli obblighi derivanti dal presente capitolato, cauzione definitiva prestata secondo le modalità e gli importi indicati nell’art.8 del presente CSA. Tale cauzione sarà svincolata secondo le modalità indicate nel successivo art. 16 del presente CSA;
- b) polizza assicurativa - o eventuale appendice di polizza già esistente - RCT e RCO di cui all’art. 19 del presente CSA;
- c) certificato di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dall’INPS/INAIL;
- d) in caso di ATI scrittura privata autenticata o documentazione notarile di costituzione in raggruppamento temporaneo;
- e) modello “Obblighi in materia di sicurezza sul lavoro”, debitamente compilato e sottoscritto in segno di accettazione. In caso di avalimento o subappalto, tale documento dovrà essere sottoscritto anche dalla impresa ausiliaria o subappaltatrice;
- f) il proprio documento di valutazione dei rischi, redatto ai sensi dell’art. 4 - comma 2 del D. Lgs. 626/94;
- g) nonché ogni documentazione occorrente e/o richiesta nel presente capitolato con relativi allegati e quant’altro ritenuto necessario dalla normativa vigente.

L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è condizionata dalla verifica del possesso di tutti i requisiti di cui al Bando di gara.

Entro 60 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, ricevuta la documentazione richiesta, effettuati i controlli di cui al comma precedente ed espletate le formalità di cui agli artt. 11 comma 10 e 79 comma 5 del D. Lgs 163/06, si procederà alla sottoscrizione di un formale contratto di appalto, riportante le clausole del capitolato e degli atti di gara. Tutte le spese di contratto, di scritturazione, bollo o altro nonché le imposte e tasse di qualunque natura ed ogni altra spesa per atti inerenti o conseguenti all’appalto, sono a totale carico dell’impresa aggiudicataria.

In aggiunta alle verifiche di cui sopra, l'ASIA si riserva altresì di procedere nei confronti dell'impresa aggiudicataria alle verifiche di cui all'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000 con riferimento alle autocertificazioni presentate in sede di gara.

Nel caso di:

- a) mancata presentazione della cauzione definitiva;
- b) mancata presentazione della documentazione richiesta;
- c) esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti di cui al Bando di Gara;
- d) esito negativo, precedente alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000;
- e) mancata stipula del contratto da parte dell'impresa aggiudicataria;

l'ASIA dichiarerà decaduta l'aggiudicataria ed incamererà la cauzione provvisoria prestata dall'impresa per la partecipazione alla gara, fatto salvo il diritto dell'ASIA di agire per il risarcimento del maggior danno. In tal caso l'ASIA avrà facoltà di procedere all'aggiudicazione alla prima impresa in posizione utile nella graduatoria delle offerte presentate.

## ART. 12 – RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO E DEL SERVIZIO

### 12.1 – Responsabile del procedimento

Assume le funzioni di Responsabile del Procedimento (RP), ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 163/06, l'Avv. Giancarlo Avolio – Responsabile del Servizio Gare Appalti e Contratti - per la fase dell'evidenza pubblica, dalla pubblicazione del bando alla stipula del contratto e l'Ing. A. Amitrano per la fase dell'esecuzione del contratto e per tutta la sua durata.

### 12.2 – Responsabile del servizio

Il Responsabile del Servizio (RS) per conto di ASIA sarà successivamente nominato ed indicato nella comunicazione di aggiudicazione.

In particolare al RS come sopra individuato dovranno essere inviate tutte le comunicazioni inerenti il contratto. Il RS avrà quale unico interlocutore, nella fase dell'esecuzione per tutto ciò che riguarda il servizio di cui trattasi, il responsabile designato dalla impresa aggiudicataria di cui al successivo art. 13.

Al RS è affidata la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto. Il RS, in particolare, potrà comminare eventuali penali come previsto al successivo punto 20.

#### ART. 13 - IL RESPONSABILE DELLA IMPRESA AGGIUDICATARIA

L'impresa aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo del responsabile dell'appalto che rappresenterà il referente dell'ASIA nei rapporti con la impresa aggiudicataria ivi comprese eventuali contestazioni inerenti lo svolgimento del servizio. Il responsabile dovrà garantire la sua reperibilità fornendo a tal fine i recapiti telefonici, fisso e radiomobile (cellulare), nonché del fax e dell'email. Le comunicazioni nei confronti della impresa per il tramite del responsabile da questa nominato si riterranno formalmente operate a tutti gli effetti mediante l'invio di comunicazione a mezzo fax o email. Il responsabile del servizio è tenuto a verificare la perfetta esecuzione dell'appalto. Tutte le disposizioni relative allo svolgimento del servizio saranno comunicate al Responsabile dell'Impresa aggiudicataria dal Responsabile del Procedimento e/o dal Responsabile del Servizio.

#### ART. 14 – OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

Nelle relazioni con l'ASIA l'Impresa aggiudicataria è tenuta al rispetto degli obblighi indicati nell'Allegato A al presente capitolato.

#### ART. 15 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Nell'effettuazione del servizio oggetto dell'appalto, l'Impresa aggiudicataria dovrà attenersi alle modalità tecniche ed operative previste nell'Allegato A al presente capitolato. In particolare si specifica che i rifiuti oggetto del servizio di trasporto, dovranno essere caricati presso l'area di trasferta e/o stoccaggio di A.S.I.A., di volta in volta indicati dalla Direzione Tecnica. Allo stesso modo i suindicati rifiuti dovranno essere trasportati presso impianti, scali ferroviari, siti nella Regione Campania, di volta in volta indicati dalla Direzione Tecnica.

#### ART. 16 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO – FATTURAZIONE - SVINCOLO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA

Alla ditta aggiudicataria sarà corrisposto un prezzo determinato in funzione di quanto previsto dall'art. 5 del presente CSA.

Entro il 5 del mese successivo a quello in cui sono stati resi i servizi di cui trattasi, le imprese aggiudicatarie dovranno inviare alla Direzione Tecnica ASIA riepilogo dei trasporti effettuati. Dopo il controllo, la Direzione Tecnica provvederà ad inviare i dati alla Direzione Acquisti che emetterà l'ordine di acquisto

relativo. La ditta dovrà emettere la fattura riepilogativa mensile che dovrà riportare il numero d'ordine corrispondente. La stessa dovrà essere corredata di copia di tutti i documenti di trasporto indicanti il peso corrispondente, con l'indicazione della bolla di appartenenza ed in particolare previa restituzione di una copia del formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario ai sensi del D. Lgs. 152/06 (bolle ecologiche e/o FIR relativi al periodo di fatturazione). Ai fini del pagamento verranno riconosciute solo bolle di pesatura emesse da ASIA e/o da impianti preventivamente da questa autorizzati. La fattura dovrà essere intestata ad A.S.I.A. – Napoli SpA, Via L. Volpicella, 315 80147 NAPOLI, ed inviata presso la Direzione Amministrativa sita in Via ANTINIANA, 2/A 80078 POZZUOLI (NA).

Il pagamento del corrispettivo, previo controllo contabile e verifica della regolare esecuzione del servizio, avverrà entro 60 giorni dalla data di presentazione della fattura. I pagamenti verranno effettuati con accredito in conto corrente postale o bancario intestato all'impresa. Il mandato di pagamento, trasmesso a richiesta dell'impresa aggiudicataria, conterrà gli stati di avanzamento dell'appalto necessari al progressivo svincolo del 75% della cauzione definitiva. L'ammontare residuo verrà svincolato, mediante produzione, su richiesta dell'impresa aggiudicataria, di certificato di avvenuta esecuzione.

Tale certificato verrà rilasciato soltanto allo scadere del termine di validità della polizza di cui al precedente art. 8 o, in alternativa, dopo la cessazione dell'appalto, previa produzione di documentazione comprovante l'avvenuto pagamento di tutti i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti ai lavoratori impegnati nell'appalto e relativi a tutta la durata dell'appalto stesso.

#### ART. 17 - REVISIONE PREZZI

A partire dal 13° mese dall'inizio del servizio, l'ASIA provvederà, su istanza dell'impresa aggiudicataria, all'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 163/06 sulla base dei dati di cui all'art. 7, comma 4 lett. c) e comma 5 del citato D. Lgs. Nell'ipotesi in cui tali dati non fossero ancora disponibili o utilizzabili, si ricorrerà all'*indice di variazione prezzi alla produzione dei prodotti industriali* pubblicato dall'ISTAT.

#### ART. 18 - VIGILANZA E CONTROLLO DEL SERVIZIO

L'ASIA si riserva la facoltà di effettuare verifiche degli automezzi, delle autorizzazioni in possesso delle Imprese in qualunque momento, tanto durante il perfezionamento della gara quanto durante il periodo dell'appalto. A tale scopo l'impresa aggiudicataria assicurerà la necessaria assistenza tecnico -logistica.

## ART. 19 - RISCHI LEGATI ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO E COPERTURA ASSICURATIVA

Tutti i rischi derivanti dalla esecuzione del servizio, da qualunque causa determinati, sono a carico dell'Impresa che è obbligata a tenere indenne l'ASIA da qualsiasi responsabilità conseguente. A tal fine l'Impresa è tenuta a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi predetti ed a garanzia della conseguente responsabilità civile per danni a terzi, intendendosi per tali anche i dipendenti e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Impresa. La polizza, o eventuale appendice alla stessa, dovrà essere stipulata con compagnia assicuratrice e ottenere la preventiva approvazione dell'ASIA. La polizza, o eventuale sua appendice, dovrà, altresì, essere vincolata a favore dell'ASIA e riportare l'impegno dell'Assicuratore, esteso all'intera durata dell'appalto, a comunicare entro 10 giorni eventuali carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio. I massimali previsti sia per la garanzia a copertura RCT che della RCO dovranno essere non inferiori a € 5.165.000,00= per ogni evento dannoso. La garanzia dovrà, inoltre, essere estesa ai rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito dell'esecuzione delle anzidette operazioni, compresi i danni alle cose di terzi trasportate sui mezzi stessi, e per danni conseguenti ad operazioni di carico e scarico eseguiti con mezzi meccanici, quali ribaltabili, caricatori, ecc., stabilmente installati sui mezzi di proprietà, in locazione o uso dell'Impresa oltre alle attrezzature stradali utilizzate per il deposito dei rifiuti sul territorio di competenza. Nel caso di giudizio l'ASIA dovrà esserne esclusa con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.

## ART. 20 – PENALITÀ

L'ASIA applicherà - per le ipotesi di violazione degli obblighi di cui al presente CSA ed Allegati, le seguenti penali:

- per ogni automezzo inviato in meno rispetto al numero stabilito, sarà comminata una penale pari ad € 200,00;
- per ogni automezzo inviato in ritardo rispetto agli orari stabiliti sarà comminata una penale di € 35,00 per ogni ora di ritardo;
- per ogni automezzo utilizzato, immatricolato in data anteriore al 1/1/2001, sarà applicata una penale pari ad € 400,00;
- per ogni automezzo trovato a stazionare sui luoghi di scarico senza giustificato motivo, sarà applicata una penale pari ad € 500,00.

Nel caso di applicazione di almeno n. 4 penali di cui al presente articolo, in un periodo di 6 mesi consecutivi, A.S.I.A. potrà procedere alla risoluzione contrattuale ai sensi e con le modalità di cui al successivo art. 23.1

In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto dell'ASIA a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, dalla inadempienza dell'Impresa aggiudicataria, derivassero all'ASIA per qualsiasi motivo.

## ART. 21 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

Con la sola eccezione delle ipotesi previste dagli art. 116 e 117 del D. Lgs. 163/06, è fatto espresso divieto di cedere parzialmente e/o totalmente il credito o il proprio contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

La risoluzione del contratto avverrà a norma dell'art. 23.1 del presente CSA.

## ART. 22 - SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso secondo le modalità e nei limiti indicati all'art. 118 del D. Lgs. 163/06.

Si precisa che è fatto obbligo all'impresa aggiudicataria di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

## ART. 23 - RISOLUZIONE E RECESSO

### 23.1 Risoluzione

L'ASIA potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. con semplice atto unilaterale recettizio, senza bisogno di diffida o costituzione in mora, nei seguenti casi:

- a) si verifichi, da parte dell'Impresa, la mancata assunzione del servizio alla data stabilita dall'ASIA;
- b) venga accertata da parte dell'ASIA o dai preposti uffici ispettivi l'insolvenza verso le maestranze o Istituti Assicurativi (I.N.P.S. – I.N.A.I.L.), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti indicati;
- c) venga accertata da parte dell'ASIA la cessione del contratto, del credito o il subappalto in violazione delle ipotesi di cui agli artt. 21 e 22 del CSA da parte dell'Impresa aggiudicataria;

- d) nelle ipotesi di cui al precedente art. 20;
- e) si verifichi la sospensione o cancellazione dall'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
- f) per mancato rinnovo delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio di cui trattasi;
- g) si verifichi la sospensione ingiustificata del servizio per più di 48 ore;
- h) in caso di gravi e/o reiterate violazioni delle norme del C.C.N.L. di categoria;
- i) qualora a carico dell'impresa venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia ex art. 1 septies D.L. 629/82.
- j) esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000.

Nelle predette ipotesi l'ASIA darà comunicazione all'Impresa aggiudicataria dell'intervenuta risoluzione a mezzo raccomandata AR ovvero a mezzo di atto stragiudiziale notificato nelle forme di legge ed incamererà la cauzione a titolo di risarcimento danni e potrà provvedere ad appaltare il servizio di che trattasi in danno e a spese dell'Impresa inadempiente, ivi compreso l'addebito del maggior costo eventualmente emergente.

In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto dell'ASIA a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, dalla inadempienza dell'Impresa aggiudicataria, derivassero all'ASIA per qualsiasi motivo.

### 23.2 Recesso

L'ASIA si riserva il diritto, di recedere unilateralmente dall'appalto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Impresa aggiudicataria con lettera raccomandata a.r. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'ASIA. All'impresa aggiudicataria competerà esclusivamente un indennizzo pari ai costi effettivamente sostenuti e debitamente comprovati, ivi compresi eventuali oneri finanziari, al netto degli ammortamenti, nonché penali ed ogni altro accessorio ai quali l'appaltatore stesso sia tenuto in conseguenza dell'anticipato scioglimento del vincolo contrattuale. Nel caso in cui tali costi non siano debitamente comprovati o non siano, per qualunque motivo, determinabili, all'impresa aggiudicataria competerà un indennizzo pari ad un ventesimo dell'importo contrattuale residuo. In ogni caso l'Impresa aggiudicataria rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

#### ART. 24 - FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie derivanti dal presente appalto tra l'ASIA e l'Impresa sarà competente in esclusiva il foro di Napoli.

#### ART. 25 - DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non previsto dal presente Capitolato si intendono richiamate le disposizioni di Legge in materia.

Il legale rappresentante dell'impresa  
(mandataria, se costituita in ATI)

---

(In caso di costituzione in ATI)

Il legale rappresentante  
dell'impresa mandante

---

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. il legale rappresentate dell'impresa concorrente dichiara espressamente di accettare i seguenti articoli: Art. 1 (*Oggetto dell'appalto*); Art. 2 (*Durata del contratto ...*); Art. 3 (*Caratteri del servizio*); Art. 4 (*Quantitativo di materiale da trattare*); Art. 5 (*Importo dell'appalto*); Art. 8 (*Cauzioni*); Art. 9 (*Raggruppamenti di imprese*); Art. 10 (*Avalimento*); Art. 11 (*Obblighi derivanti dall'aggiudicazione e stipula contratto*); Art. 14 (*Obblighi dell'appaltatore*); Art. 15 (*Modalità di esecuzione del servizio*); Art. 16 (*Corrispettivo dell'appalto ...*); Art. 17 (*Revisione dei prezzi*); Art. 19 (*copertura assicurativa*); Art. 20 (*Penalità*); Art. 21 (*Cessione credito e contratto*); Art. 22 (*Subappalto*); Art. 23 (*Risoluzione e recesso*); Art. 24 (*Foro competente*).

Il legale rappresentante dell'impresa  
(mandataria, se costituita in ATI)

---

(In caso di costituzione in ATI)

Il legale rappresentante  
dell'impresa mandante

---